



ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Area Affari Generali

Unità di progetto Affidamento di Appalti di Forniture e Servizi nell'ambito delle attività di razionalizzazione della spesa di Ateneo

RISPOSTE AI QUESITI DI GARA VI TRANCHE

SERVIZI MANUTENTIVI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA in due lotti:

- **Lotto n. 1: Bologna compresa la sede di Ozzano dell'Emilia - CIG n. 6828165C00**
- **Lotto n. 2: Romagna (Rimini, Ravenna, Forlì, Cesena, Predappio, Cesenatico, Imola, Fano, Faenza, Civitella di Romagna) - CIG n. 68281943F1**

A seguito di richieste di chiarimenti da parte delle imprese interessate alla procedura in oggetto, questa Università, ai sensi del bando e del disciplinare di gara, rende disponibili a tutti i potenziali concorrenti le seguenti precisazioni agli atti di gara.

Si comunica inoltre che eventuali ed ulteriori chiarimenti di interesse generale forniti da questa Amministrazione su richiesta delle imprese saranno pubblicati e quindi analogamente accessibili sul sito di Ateneo all'indirizzo <http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/servizi?type=incorso#!>.

Quesito n. 23

E' stato rilevato che nell'allegato 5) al disciplinare di gara denominato "Modulo per offerta economica" al punto 1: "RIBASSO OFFERTO PER LA COMPONENTE A CANONE POSTA A BASE DI GARA, PARI AD € 1.050.000,00" viene richiesto di indicare "gli oneri aziendali per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto (97 co. 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)". E' stato evidenziato che il riferimento normativo non sembra essere pertinente, infatti l'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, al comma 6, specifica che "non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81".

Considerato che la documentazione di gara pubblicata non presenta un Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e neanche la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV, mentre risulta presente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti di cui all'art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08, contenente la stima dei costi della sicurezza, che, per i servizi a canone del Lotto n. 1, è pari ad € 14.500,00, è stato richiesto di confermare che il modello presenta un refuso e che, in realtà, debbano essere ivi indicati "gli oneri aziendali per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto (95 co. 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)".

In alternativa, è stato chiesto di specificare cosa si intende per "oneri aziendali per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto (97 co. 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)".

Risposta al quesito n. 23:

Si rileva che effettivamente l'allegato 5) al disciplinare di gara denominato "Modulo per offerta economica" presenta un refuso.



L'indicazione "Gli oneri aziendali per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto (97 co. 6, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) deve intendersi sostituita con "Gli oneri aziendali per la sicurezza inclusi nel prezzo offerto (95 co. 10, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) come peraltro correttamente riportato del disciplinare al punto 7.8. Contenuto della busta D), "OFFERTA ECONOMICA" – (allegato n. 5).

Quesito n. 24:

Il disciplinare chiede che il concorrente indichi l'elenco dei principali servizi eseguiti nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (anni 2013, 2014 e 2015) [...] di cui almeno uno di importo non inferiore a € 2.100.000,00 IVA esclusa, prevede che tale importo deve essere riferito ad un unico servizio non frazionato e precisa che i servizi includibili nell'elenco possono riguardare tipologie di attività inerenti, in base ad un nesso di causalità, ai servizi oggetto del presente appalto come descritti nel relativo Capitolato tecnico. E' stato chiesto di confermare che, al fine del possesso del requisito dell'unico servizio non frazionato, il concorrente – nell'ambito dell'esecuzione di un singolo contratto avente ad oggetto attività inerenti, in base ad un nesso di causalità, ai servizi oggetto del presente appalto come descritto nel relativo Capitolato tecnico – abbia fatturato un importo complessivo (negli anni 2013, 2014, 2015) non inferiore a € 2.100.000,00 iva esclusa.

In alternativa, è stato richiesto di chiarire quali servizi debbano essere stati eseguiti nell'ambito dell'"unico servizio" non frazionato e cosa si intenda per "servizio non frazionato".

Risposta al quesito n. 24:

In relazione a quanto riportato nel disciplinare che prevede che il concorrente indichi l'elenco dei principali servizi eseguiti nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (anni 2013, 2014 e 2015) [...] di cui almeno uno di importo non inferiore a, per il Lotto n. 1, € 2.100.000,00 IVA esclusa, che tale importo deve essere riferito ad un unico servizio non frazionato e che i servizi includibili nell'elenco possono riguardare tipologie di attività inerenti, in base ad un nesso di causalità, ai servizi oggetto del presente appalto come descritti nel relativo Capitolato tecnico, si conferma che, al fine del possesso del requisito dell'unico servizio non frazionato, il concorrente – nell'ambito dell'esecuzione di un singolo contratto avente ad oggetto attività inerenti, in base ad un nesso di causalità, ai servizi oggetto del presente appalto come descritto nel relativo Capitolato tecnico – deve avere fatturato un importo complessivo (negli anni 2013, 2014, 2015) non inferiore, per il Lotto n. 1, a € 2.100.000,00 iva esclusa.

Si specifica che il requisito deve riferirsi ad un **unico** servizio e non alla sommatoria di più servizi fino al raggiungimento dell'importo di € 2.100.000,00.

Non si terrà pertanto conto della somma degli importi di diversi servizi prestati nel triennio anche se al medesimo committente.

Si precisa che il requisito è soddisfatto anche da più contratti connessi al medesimo servizio il cui importo complessivo realizzato nel triennio di riferimento sia pari o superiore a € 2.100.000,00: contratto originario più contratti aggiuntivi al contratto principale (es. varianti, opzioni, ripetizione di servizi analoghi, attivazione di servizi complementari, prestazione di servizi extra canone, rinnovo proroga).

Quesito n. 25:

E' stato richiesto di confermare che per la dimostrazione in sede di verifica dei requisiti di cui all'art. 11 pagina 40 del disciplinare di gara (requisiti di idoneità professionale, di capacità



economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali fissati ai punti 5.2, 5.3 e 5.4 del disciplinare) è ritenuta valida quale documento probatorio, la dichiarazione rilasciata dalla Società di Revisione Contabile del concorrente aggiudicatario.

Risposta al quesito n. 25:

Si specifica che i concorrenti che partecipano alla procedura attestano il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali mediante la sottoscrizione del DGUE, e la comprova del possesso dei requisiti di partecipazione sarà acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.A.C.. L'ulteriore documentazione sarà reperita presso altre Pubbliche Amministrazioni o richiesta ai concorrenti nella comunicazione di aggiudicazione.

In tale comunicazione saranno indicati i documenti che dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario: copia dei bilanci d'esercizio e copia delle fatture.

Quesito n. 26:

E' stato richiesto di confermare che, nel caso in cui il concorrente sia in possesso di certificazione ISO9001 e certificazione ISO 14001, ai fini della garanzia provvisoria, è possibile applicare la riduzione dell'importo del 70%, applicando il cumulo sommatorio delle percentuali del 50% (per la ISO 9001) e del 20% (per la ISO14001). Pertanto è stato chiesto di confermare che un operatore economico possa produrre cauzione provvisoria per il Lotto n. 1 per un importo pari ad € 23.220,00.

Risposta al quesito n. 26:

Si conferma che, nel caso in cui il concorrente sia in possesso di certificazione ISO9001 e certificazione ISO 14001, ai fini della garanzia provvisoria, è possibile applicare la riduzione dell'importo del 70%, applicando il cumulo sommatorio delle percentuali del 50% (per la ISO 9001) e del 20% (per la ISO14001). Si conferma che un operatore economico può produrre garanzia provvisoria per il Lotto n. 1 per un importo pari ad € 23.220,00.

Quesito n. 27:

E' stato richiesto di confermare che, non essendo previsto dal bando/disciplinare di gara, non sia richiesta l'indicazione della terna di subappaltatori ma solamente l'indicazione delle attività che eventualmente verranno subappaltate nei limiti del 30%.

Risposta al quesito n. 27:

Si conferma che non è necessaria l'indicazione della terna di subappaltatori.

E' sufficiente nel DGUE sez. D, dare risposta affermativa alla domanda "l'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi"? e proseguire con la compilazione delle schede successive.

Quesito n. 28:

Premesso che il punto 5.3 del disciplinare riporta, (relativamente al Lotto n. 1):

a) di essere in possesso di un fatturato minimo annuo per ciascuno degli ultimi 3 esercizi (2013, 2014 e 2015) almeno pari ad € 4.500.000,00 (IVA esclusa);

b) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del contratto di appalto per ciascuno degli ultimi 3 esercizi (2013, 2014 e 2015) non inferiore a € 3.150.000,00 (IVA esclusa);

è stato chiesto di confermare che, al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera a) (fatturato globale d'impresa non nel settore oggetto del contratto) sia corretto fornire in caso di riprova copia dei bilanci d'esercizio 2013, 2014 e 2015 ed al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera b) (fatturato nel settore oggetto del contratto) sia corretto fornire in caso di riprova copia delle relative certificazioni o fatture emesse nell'anno.



Risposta al quesito n. 28:

Si specifica che i concorrenti che partecipano alla procedura attestano il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria mediante la sottoscrizione del DGUE, e la comprova del possesso di tali requisiti sarà richiesta ai concorrenti nella comunicazione di aggiudicazione.

Si conferma che, in relazione al punto 5.3 del disciplinare, che riporta (relativamente al Lotto n. 1):

a) di essere in possesso di un fatturato minimo annuo per ciascuno degli ultimi 3 esercizi (2013, 2014 e 2015) almeno pari ad € 4.500.000,00 (IVA esclusa);

b) un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del contratto di appalto per ciascuno degli ultimi 3 esercizi (2013, 2014 e 2015) non inferiore a € 3.150.000,00 (IVA esclusa),

al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera a) (fatturato globale d'impresa non nel settore oggetto del contratto) è corretto fornire in caso di riprova copia dei bilanci d'esercizio 2013, 2014 e 2015 ed al fine di dimostrare il possesso del requisito di cui alla lettera b) (fatturato nel settore oggetto del contratto) è corretto fornire in caso di riprova copia delle relative fatture emesse nell'anno.

Quesito n. 29:

E' stato richiesto se nell'archibus attuale è già implementata la parte impiantistica oppure in essa è presente solo quella inerente all'edificio.

Risposta al quesito n. 29:

In PAL è già implementata la parte impiantistica ma solo in modo descrittivo: dovrà essere l'appaltatore ad integrare il sistema con un rilievo puntuale.

Quesito n. 30:

E' stato richiesto di conoscere quale release (versione) di Archibus viene utilizzata per lo sviluppo del modulo PAL della Stazione appaltante

Risposta al quesito n. 30:

La versione in utilizzo è la 22.1.1.330.

Quesito n. 31:

E' stata richiesta conferma, con riferimento all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Oneri, che nell'ambito dei servizi a canone (e del relativo importo annuo, ovvero 1.050.000 euro per il Lotto 1 e 210.000 euro per il lotto 2) siano ricomprese:

- Le attività di manutenzione periodica, preventiva e programmata;
- La conduzione e l'esercizio degli impianti;
- La vigilanza degli impianti;
- Il popolamento e manutenzione del sistema informativo di gestione del servizio;
- Il pronto intervento per la soluzione delle problematiche urgenti.

Risposta al quesito n. 31:

Si conferma che nell'ambito dei servizi a canone (e del relativo importo annuo, pari ad € 1.050.000,00, IVA esclusa, per il Lotto n. 1 ed € 210.000,00, IVA esclusa, per il Lotto n. 2) sono ricomprese le attività dettagliate all'art. 5 del Capitolato speciale di oneri e precisamente:

1. la manutenzione periodica, preventiva e programmata, disposta dalla normativa vigente nonché gli interventi derivanti da tale manutenzione di importo inferiore a 5.000 €;
2. il ripristino e la manutenzione correttiva di importo inferiore alla franchigia pari a 1.000 €;
3. la conduzione e l'esercizio degli impianti;
4. la vigilanza degli impianti;



5. il popolamento e manutenzione del sistema informativo di gestione servizio;
6. il pronto intervento per la soluzione delle problematiche urgenti.

Quesito n. 32:

E' stata richiesta conferma, con riferimento all'art. 6 del Capitolato Speciale d'Oneri, che l'importo della franchigia (ovvero € 1.000,00) sia da intendersi riferito alla singola richiesta di intervento e non per singolo elemento tecnologico.

Risposta al quesito n. 32:

Si precisa che, come previsto all'art. 6 del Capitolato speciale di oneri, la franchigia (ovvero € 1.000,00) è da intendersi per singolo elemento tecnologico.

Quesito n. 33:

E' stata richiesta conferma, con riferimento all'art. 8 del Capitolato Speciale d'Oneri, che nell'ambito delle attività a consumo (e del relativo importo annuo, ovvero 1.710.000 euro per il Lotto 1 e 280.000 euro per il lotto 2) siano ricomprese:

- gli interventi di minuta manutenzione eccedenti quelli previsti da capitolato (300 per il Lotto 1 e 50 per il Lotto 2), eventualmente integrati dall'Offerente in sede di gara;
- gli interventi di ripristino e manutenzione correttiva di importo superiore al valore della franchigia (1.000 euro per ciascun intervento) senza limiti di quantità annua.

E' stato chiesto inoltre di chiarire come verranno remunerati quegli interventi di carattere straordinario e/o migliorativo che superino i 5.000,00 euro.

Risposta al quesito n. 33:

Si conferma che, come previsto dall'art. 8 del Capitolato speciale di oneri, nelle attività a consumo (e nel relativo importo annuo, ovvero € 1.710.000,00 per il Lotto n. 1 ed € 280.000,00 per il Lotto n. 2), sono ricomprese le seguenti attività:

- gli interventi di minuta manutenzione eccedenti quelli previsti da capitolato, integrati da quelli offerti in sede di gara;
- gli interventi di ripristino e manutenzione correttiva di importo superiore alla franchigia (pari a 1.000 €) e inferiori a € 5.000,00. Si ribadisce quanto confermato con la risposta al quesito n. 34 e cioè che la franchigia deve intendersi per singolo elemento tecnologico e non per singolo intervento

Per gli interventi di ripristino e manutenzione correttiva di importo superiore alla franchigia (pari a 1.000 €) e inferiori a € 5.000,00 l'unico limite previsto è il raggiungimento della quota annua a disposizione per tale servizio.

Si evidenzia che, come dettagliato all'art. 3 "Oggetto dell'appalto" del Capitolato, sono esclusi dall'appalto gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di nuova costruzione nonché le opere di manutenzione straordinaria il cui importo risulti superiore ad € 5.000,00.

Quesito n. 34

E' stata richiesta conferma, con riferimento all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Oneri, che nell'ambito dei servizi a canone relativi alla minuta manutenzione (e del relativo importo annuo, ovvero 240.000 euro per il Lotto 1 e 40.000 euro per il lotto 2) siano ricompresi 300 interventi annui per il Lotto 1 e 50 interventi annui per il Lotto 2.

Risposta al quesito n. 34:

Si conferma che, con riferimento all'art. 25 del Capitolato Speciale d'Oneri, nell'ambito dei servizi a canone relativi alla minuta manutenzione (e del relativo importo annuo, ovvero € 240.000,00 euro



per il Lotto 1 e 40.000 euro per il lotto 2) sono ricompresi 300 interventi annui più il numero di interventi annui ulteriori offerti in sede di gara per il Lotto 1 e 50 interventi annui più il numero di interventi annui ulteriori offerti in sede di gara, per il Lotto 2.

Quesito n. 35:

Considerato che nel disciplinare di gara sono previste le riduzioni anche cumulabili della garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed essendo l'operatore economico in possesso sia della certificazione UNI EN ISO 9001 che della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, è stata richiesta conferma che la riduzione della garanzia da applicare sia pari al $50\%+20\%=70\%$.

Risposta al quesito n. 35:

In applicazione dell'art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si conferma che, se l'operatore economico è in possesso sia della certificazione UNI EN ISO 9001 che della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, la riduzione della garanzia da applicare è pari al $50\%+20\%=70\%$.

Quesito n. 36:

Considerato che al paragrafo 7.6 del disciplinare di gara sono dettagliate le prescrizioni concernenti la relazione tecnica (lunghezza, tipo e dimensione carattere, ecc), è stata chiesta conferma che la relazione tecnica su citata sia un documento separato dall'allegato 3 che va compilato esclusivamente nella parte relativa ad eventuali parti da secretare.

Risposta al quesito n. 36:

Si precisa, con riferimento al paragrafo 7.6 del disciplinare di gara nel quale sono dettagliate le prescrizioni concernenti la relazione tecnica (lunghezza, tipo e dimensione carattere, ecc), che essendo lo schema di offerta tecnica – elementi qualitativi (allegato 3), composto di due parti, è possibile inserire nella stessa busta B) "OFFERTA TECNICA ELEMENTI QUALITATIVI" due documenti separati: uno, corrispondente alla prima parte (relazione tecnica) e uno separato (dichiarazione circa la riservatezza di alcune parti della presente offerta).

Entrambi i documenti dovranno essere redatti nel rispetto di quanto previsto da disciplinare.

Quesito n. 37:

E' stato richiesto, al fine di una corretta formulazione dell'Offerta, di indicare il numero degli addetti attualmente operanti presso l'Appalto e/o se la Stazione Appaltante ritiene necessario un numero minimo di addetti.

Risposta al quesito n. 37:

Si comunica che non è possibile indicare il numero degli addetti attualmente operanti presso l'appalto, in quanto attualmente i servizi manutentivi dell'Università non sono gestiti tramite un unico contratto analogo a quello dell'appalto in oggetto, bensì tramite contratti di diverso tipo conclusi con ditte diverse.

Il numero minimo di addetti da adibire al servizio rientra nella discrezionalità aziendale dell'Impresa.

Quesito n. 38:



E' stata richiesta conferma che, in caso di ricorso al subappalto, la terna dei subappaltatori non debba essere indicata.

In caso di risposta affermativa, è stato chiesto di chiarire le modalità di compilazione della sezione "D" del modello DGUE relativa a questo argomento, in quanto dichiarando la volontà di subappaltare si genera automaticamente una nuova sezione relativa all'indicazione dei subappaltatori proposti.

Risposta al quesito n. 38:

Si conferma che, in caso di ricorso al subappalto, la terna dei subappaltatori non deve essere indicata.

E' sufficiente esprimere risposta affermativa alla domanda "L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a terzi?" senza elencare i subappaltatori e proseguire con la compilazione delle schede successive.

Bologna, 12.01.2017

**II RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

Dott.ssa Cristiana Chiarion
